Annus VII - Vol. VII Die 27 Februarii 1915 Num. 4

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

SUMMARIUM

I. *Acta Benedicti Pp. XV:* Epistolae, pag. 89; Sermo, pag. 92. — II. *S. C. Consistorialis:* De missionariis Operis pro operariis italicis emigratis, pag. 95; Provisio ecclesiarum, pag. 96. — III. *S. C. de disciplina Sacramentorum:* De communione et missa in castris, pag. 97. — IV. *S. C. Concilii:* Fanen. Iuris optionis, pag. 98. — V. *S. C. de Religiosis:* Dioecesis seu Ordinis *X.;* Obligationis, pag. 104. — VI. *S. C. de Propaganda Fide:* Declaratio finium, pag. 113; Erectio vicariatus apostolici, pag. 114.

Diarium Romanae Curiae: Nomine, onorificenze, necrologio, pagg. 115-120.

ROMAE

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS

MDCCCCXV

Directio: Palazzo della Cancelleria. — Roma.
Administratio: Tipografia Poliglotta Vaticana. — Roma.

Pretium annuae subnotationis.
Pro Italia. L. **12.** — Extra Italiam, L. **15.**
Unius fasciculi, L. **1.**

« *Bis* fere *in mense* (Commentarium) *prodibit, ac quotiescumque vel necessitas vel utilitas id postulare videbitur* » (Ex *Commentarii Officialis* ratione die 29 Octobris 1908 edita).

INDEX HUIUS FASCICULI

(An. VII, n. 4 - 27 Februarii 1915)

ACTA BENEDICTI PP. XV

EPISTOLAE

PAG.

I. *Cardinalis Francisci Dubillard.* - Ad Hectorem Irenaeum cardinalem Sevin, archiepiscopum Lugdunensem, quem Foederis sacerdotalis «pro Pontifice et Ecclesia» moderatorem creat. - *20 ian. 1915* 89

II. *Sul nostro Cuore.* - Ad Petrum card. Gasparri, a Secretis Status, pueros quos recens aprutinus terraemotus orphanos reddidit, commendans. - *25 ianuarii 1915* . 90

III. *Opinionem.* - Ad R. P. D. Eduardum Likowski, archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, de miseris Poloniae conditionibus bello partis. - *1 februarii 1915* 91

SERMO

Il predicare. - Habitus die 15 februarii ad concionatores quadragesimales et ad parochos almae Urbis 92

S. CONGR. CONSISTORIALIS

I. Notificatio circa Missionarios operis «De adsistentia operariorum italicorum ad exteras Europae regiones migrantium». - *31 ianuarii 1915* 95

II. Provisio ecclesiarum 96

S. CONGR. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM

PAG.

Decretum de sacra Communione et de celebratione Missae in castris. - *11 febr. 1915* 97

S. CONGR. CONCILII

Fanen. - Iuris optionis. - *8 martii 1913 et 11 iulii 1914* 98

S. CONGR. DE RELIGIOSIS

Dioecesis seu Ordinis *N.* Obligationis. - *18 augusti 1914* 104

S. CONGR. DE PROPAGANDA FIDE

I. *Decretum.* - Declarantur fines vicariatuum apostolicorum Mongoliae orientalis et meridionalis. - *12 decembris 1914* 113

II. *Decretum.* - Erigitur Praefectura apostolica «de Sapporo» in Iaponia. - *12 februarii 1915* 114

DIARIUM ROMANAE CURIAE

I. Segreteria di Stato. *Nomine, onorificenze* 115

II. Maggiordomato di S. S. *Nomine* 117

III. Necrologio 120

Annus VII - Vol. VII Die 27 Februarii 1915 Num. 4

ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM OFFICIALE

ACTA BENEDICTI PP. XV

EPISTOLAE

I

AD HECTOREM IRENAEUM CARDINALEM SEVIN, ARCHIEPISCOPUM LUGDUNENSEM, QUEM FOEDERIS SACERDOTALIS « PRO PONTIFICE ET ECCLESIA » MODERATOREM CREAT.

Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Cardinalis Francisci Dubillard, archiepiscopi Camberiensis, equidem dolenter tulimus nuper obitum. Cognita enim Nobis erant eius dilecti Filii Nostri in hanc Apostolicam Sedem promerita, illud in primis, quod *Foederis sacerdotalis pro Pontifice et Ecclesia* cum auspex, tum perdiligens moderator fuerat. Nam institutum huiusmodi, ut Pio X sanctae memoriae decessori Nostro, ita Nobis videtur praeclarae esse opportunitatis: ob eamque causam Nobis, non minus atque illi, acceptum est et carum. Nunc autem laetamur quod te reperimus apprime dignum, qui desideratissimo viro in hac salutari consociatione moderanda succedas; te, inquimus, dilecte Fili Noster, quem studii prudentiaeque plenum novimus ac Vicario Iesu Christi, si quem alium, deditissimum. Quare gubernationem tibi Foederis huius mandamus perlibenter; idque muneris fore ut et volenti animo, gratificandi Nobis causa, recipias, et ex tua singulari fide diligentiaque geras, pro certo habemus. — Ad sacerdotes autem foederatos quod attinet, occasionem capimus Nostrae in eos peculiaris benevolentiae declarandae; et quoniam a Nobis quotannis aliquam, temporibus accommodatam, vocem hortationis expetunt, eos hortamur, ut Romani Pontificatus saluberrimam et multiplicem in re

sociali operam illustrare contendant. Etenim si vulgo fieret perspicuum Romanos Pontifices optime et multimodis de hominum societate semper esse meritos et mereri, non solum ut traditae divinitus veritatis magistros, et ad sempiternam vitam duces, itemque christianae beneficentiae ad miserias omne genus leniendas auctores, sed etiam ut doctrinarum, ut artium, ut omnium quaecumque sunt honesta pulcra utilia, fautores maximos, profecto non pauci, tamquam revelata oculorum acie quae adhuc obducta est, cernerent quam iniustum quamque insipiens sit Apostolicae Sedi diffidere eiusque consiliis ac coeptis obstare. — Divinorum munerum auspicem Nostrique paterni animi testem, tibi, dilecte Fili Noster, ac sacerdotibus ex hoc Foedere universis apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XX ianuarii MCMXV, Pontificatus Nostri anno primo.

BENEDICTUS PP. XV

II

AD PETRUM CARD. GASPARRI, A SECRETIS STATUS, PUEROS QUOS RECENS APRUTINUS TERRAEMOTUS ORPHANOS REDDIDIT, COMMENDANS.

Signor Cardinale,

Sul Nostro cuore di Padre, lacero già dalla crudeltà di uno spettacolo che l'umana storia mai non conobbe, il terremoto del 13 corr. ha aperta un'altra ferita, sanguinante di non meno vivo dolore.

Mentre sotto il colpo della raccapricciante sciagura adoriamo i disegni della divina Provvidenza, Noi ravvisiamo Nostro ufficio di dedicare senza indugio a sollievo delle sventurate e care popolazioni, rimaste superstiti dal tremendo flagello, tutte le cure di Padre e di Pastore, che ci saranno consentite dalle strettezze della Sede Apostolica.

Evvi, tuttavia, fra i superstiti una schiera, che reclama illimitata l'affettuosa Nostra sollecitudine, vogliam dire i miseri orfanelli.

Dinanzi a questi infelici, Noi, signor Cardinale, sentiamo, più ancora che per ogni altro, le viscere della paternità che Gesù Cristo Ci ha data.

È perciò che, confidando nel saggio ed alacre zelo del quale Ella in pochi mesi Ci ha porto prove cospicue, e nutrendo fiducia che l'opera sua, nonchè essere ostacolata, troverà da ogni parte favore, Noi abbiamo deliberato di conferire a Lei pieno mandato in ordine alla ricerca, alla

cura ed alla educazione dei menzionati orfanelli, autorizzandola a prendere all'uopo tutti quei provvedimenti che saranno necessarii. E Ci è grato sperare che non invano Ella si adoprerà nel nome del Vicario di Cristo, sia per asciugare queste amarissime fra tutte le lacrime, sia per formare tanti infelici alla vita religiosa e civile, alla quale la sventura li ha anche meglio preparati.

Conforto nei non lievi sacrifici onde l'ardua impresa le sarà apportatrice, sia a Lei, signor Cardinale, l'apostolica benedizione che, auspice delle grazie celesti, di gran cuore Le impartiamo.

Dal Vaticano, il 25 gennaio 1915.

BENEDICTUS PP. XV

III

AD R. P. D. EDUARDUM LIKOWSKI, ARCHIEPISCOPUM GNESNENSEM ET POSNANIENSEM, DE MISERIS POLONIAE CONDITIONIBUS BELLO PARTIS.

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. — Opinionem quam habebamus eximiae pietatis observantiaeque tuae erga Romanum Pontificem, quae nuper a te redditae sunt litterae probe confirmarunt. Officiosos igitur devotionis tuae sensus libenti Nos quidem animo accepimus de iisque plurimas tibi gratias persolvimus. Quae autem de miseris Poloniae rebus praefatis litteris Nobis retulisti, talia ea quidem sunt, ut quamvis iam essent aliunde Nobis perspecta, haud mediocri tamen tristitia cor Nostrum perfuderint.

Etenim, cum exploratum iam diu habeamus egregios Poloniae cives et Ecclesiae Dei et huic Apostolicae Sedi nullo non tempore firmiter adhaesisse, peculiari Nos quidem, uti par est, eos benevolentia ac dilectione prosequimur. Ob eamque rem, quum laeta tristia sint filiis cum patre communia, fieri nullo pacto potest ut, moeroribus angustiisque circumventi, maximo dolore non afficiamur ob calamitates quibus, acerbissimo hoc bello, Poloniae incolae miserrime torquentur. Etenim, dum paterna caritate mentem animumque ad eos convertimus, quot lacrimae oculis obiiciuntur! Quae omnia intimos reconditosque sensus Nostros adeo vehementer commovent, ut Patris caritatem erga filios tam graviter vexatos quam maxime augeri sentiamus. Itaque aeterno solaciorum omnium Auctori Poloniae cives, Nobis quidem dilectissimos, summopere commendamus, enixe Eum deprecantes ut belli furorem tandem coër-

ceat pacemque exoptatissimam et pacis fructus optimos propitius libensque donet. Vota haec Nostra omnipotens respiciat fortunetque Deus, et Polonis quaecumque vel sunt perpessi vel adhuc mala patiuntur, in bona vertere clementissimus Ipse velit. Tu vero, venerabilis Frater, et ceteri Poloniae Antistites, quae vestra est pastoralis caritas, pergite suorum quisque fidelium omnem sollicitudinem curamque habere, et pro viribus contendite ut ope vestra filiorum dolores mitigentur, leniantur aegritudines, lacrimae detergantur. Nos autem in bonam spem adducimur fore ut, opitulante beata Virgine, Poloniae patrona, omnium largitor prosperitatum Deus suorum munerum thesaurum Polonis aperiat eisque benignus effundat. Quorum auspex et conciliatrix apostolica sit benedictio quam tibi, venerabilis Frater, ceteris Poloniae Praesulibus et uniuscuiusque vestrum clero fidelibusque peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die I februarii anno MCMXV Pontificatus Nostri primo.

BENEDICTUS PP. XV

SERMO

HABITUS DIE 15 FEBRUARII AD CONCIONATORES QUADRAGESIMALES ET AD PAROCHOS ALMAE URBIS.

Il predicare è officio proprio dei vescovi, perchè a questi, nella persona degli Apostoli, parlava il divin Fondatore della Chiesa quando diceva: « Andate, predicate il Vangelo ad ogni creatura ». Un tale officio peraltro non possono i vescovi compiere sempre da soli, sia perchè impediti dalla vastità e dalla distanza dei luoghi che debbono evangelizzare, sia perchè distratti dalla molteplicità degli altri oneri che accompagnano il ministero episcopale. Essi perciò si valgono dell'aiuto dei sacerdoti inferiori, ai quali affidano l'incarico di annunziare al popolo la divina parola, in quei modi e con quelle condizioni che la varietà dei casi richiede. - Anche il Vescovo di Roma, e forse più di ogni altro, deve fare appello all'opera di siffatti ausiliari, per compiere il suo dovere di predicare il Vangelo alla diocesi a cui è più intimamente legato. E Noi siamo lieti di salutare altrettanti ausiliari del Nostro ministero episcopale in Voi, dilettissimi figli, che siete destinati a predicare al popolo di Roma nell'imminente Quaresima. Voi siete oggi adunati alla Nostra

presenza quasi per ricevere in maniera solenne la missione di rappresentare il Vescovo di Roma nel parlare al suo popolo, e Noi non indugiamo a darvela, confermando l'approvazione che il Nostro Cardinale Vicario ha già dato alla scelta delle vostre persone per l'altissimo ufficio di predicatori quaresimalisti.

Ma, appunto perchè destinati a rappresentarci in un ufficio che, al pari di Noi, certamente considerate di somma gravità, Voi, o dilettissimi figli, dovete ora accogliere il desiderio di conoscere in qual modo Noi intendiamo la Nostra rappresentanza sia da Voi assicurata.

Per corrispondere ad un desiderio tanto legittimo, Ci piace anzitutto ricordarvi quale dovrà essere la materia dei vostri sermoni. Non vogliamo farvi il torto di supporre che ignoriate l'obbligo vostro di predicare *la parola di Dio;* epperò non vorremmo ammettere neppure la possibilità che si trovi tra voi chi si prepari a portare sul pulpito aride questioni di filosofia, di storia o di politica. Il sacro oratore deve mirare principalmente all'utilità spirituale di chi lo ascolta; ma la norma del vivere cristiano si deduce da quella « parola di Dio, scritta e rivelata » che forma il *deposito della fede,* e che è autorevolmente interpretata dall'ineffabile magistero che lo stesso Iddio ha posto nella Chiesa. A questo fonte purissimo ricorrano dunque i sacerdoti oratori per attingere l'acqua salutare con cui devono saziare il popolo sitibondo di verità: attingano da esso le dottrine dommatiche, che sole possono ravvivare lo spirito della fede, omai tanto illanguidito anche in questa città di Roma; e ne attingano altresì le verità morali, che devono indirizzare il cristiano nell'adempimento dei doveri che ha verso Dio, verso il prossimo e verso se medesimo.

È lungi dall'animo Nostro il pensiero di disapprovare l'uso moderato di una efficace confutazione degli errori moderni; non intendiamo davvero condannare chi volge lo sguardo alle condizioni della società in cui vivono coloro ai quali esso indirizzi la parola. Ma la confutazione degli errori moderni, oltre che riservata solo a quell'ambiente in cui può essere opportuna, Noi la vorremmo presentata come logica conseguenza dei principî prima indiscutibilmente stabiliti: solo allora che si sarà persuaso il popolo della necessità di accogliere l'insegnamento di Dio anche in ciò che l'umano intelletto non arriva a comprendere, si potrà utilmente dedurre la stoltezza del libero esame in materia di fede, o la superbia di chi nega il miracolo. E si rivolga pure lo sguardo alle condizioni della società in cui vive, non per fare descrizioni degne di alunni di rettorica, ma principalmente per indicare il frutto che i fedeli devono trarre dalla predica ascoltata.

Abbiamo accennato al frutto della predica. Non vi sia grave, o dilettissimi figli, che, insistendo su di esso, vi diciamo apertamente che un sacro oratore non deve mirare tanto a correggere l'intelletto quanto a riformare il cuore, anzi la stessa correzione degli errori della mente dev'essere dal sacro oratore ordinata al miglioramento della vita pratica degli uditori. Non vi sia dunque tra voi chi si contenti di una bella esposizione della verità cattolica, meno ancora chi si appaghi di una brillante confutazione degli errori moderni, senza discendere, nell'uno e nell'altro caso, alle applicazioni pratiche. Oh! quante volte gli uditori non sanno trarre da soli le conseguenze, che pur derivano dalle premesse riconosciute indiscutibili! Spetta a voi, banditori della divina parola, il perfezionare l'opera vostra, facendo toccare con mano ai vostri uditori *come* e *quando* devono cambiare il loro modo di agire, ora astenendosi da ciò che prima facevano, ora facendo ciò che prima omettevano. Non vi trattenga il timore di venir meno alla stima dovuta agli uditori: la indicazione concreta del frutto che deve trarsi da una predica, per molti è di necessità assoluta, per nessuno può essere superflua, come superflua non è la parola dell'amico che incoraggia al bene anche chi ha già in animo di compiere quello stesso bene.

Nulla diciamo della forma con cui intendiamo debba annunziarsi la parola di Dio. Il rispetto che a questa è dovuta e l'altissima stima che senza dubbio avete del vostro ministero, vi rendono persuasi, o dilettissimi figli, della necessità di escludere da voi tutto ciò che potrebbe togliere o diminuire la gravità richiesta nel sacro oratore. Una sola cosa vogliamo a voi ricordata riguardo alla forma dei discorsi, ed è la cura onde si deve in essi imprimere un ordine evidentissimo tra le varie loro parti: mentre l'ordine facilita a tutti l'intelligenza della proposizione dimostrata, riesce invece difficile ad un uditore di mezzana cultura il ritenere una predica nella quale i vari argomenti non appariscono collegati fra loro, o le differenti parti non sieno vicendevolmente ordinate.

Ma nel parlare a Voi che siete destinati a predicare in Roma nella imminente Quaresima, Noi non abbiamo inteso dir cose a voi ignote; abbiamo solo voluto ricordarvi ciò che certamente già sapevate, per animarvi ognor meglio a fare quanto da voi si possa per rendere fruttuosa la missione, che vi affidiamo, di rappresentarci nell'annunziare la divina parola al popolo di Roma. Può dirsi che un'analoga rappresentanza, affidata anzi in modo stabile e permanente, compete ai singoli parroci di quest'alma Città, perchè anch'essi esercitano presso il popolo quel ministero di cui al Vescovo di Roma è riservata la cura abituale.

A ragione, o dilettissimi, Noi possiamo dunque chiamare anche voi « nostri cooperatori », e non a torto voi dovete prendere per voi ciò abbiamo detto testè per i sacri oratori, venuti ad essere Nostri ausiliari nell'annunziare la divina parola durante il tempo quadragesimale.

Siamo tuttavia consapevoli che così i parroci come i sacri oratori, a rendere veramente fruttuoso il rispettivo ministero, abbisognano più che di ogni altro presidio della benedizione di Dio: *Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam* (Ps. CXXVI), epperò questa invochiamo copiosa sugli uni e sugli altri. La benedizione di Dio illumini la mente ed infiammi il cuore ai banditori della sua santa parola in questa eterna città; deh! sia come rugiada che faccia sviluppare e crescere il buon seme da essi deposto nell'anima dei fedeli uditori, affinchè alla santità del loro ministero corrisponda l'abbondanza del frutto, e i figli di Roma, nelle prossime feste pasquali, Ci rallegrino con una più estesa partecipazione ai santi sacramenti.

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

I

NOTIFICATIO

CIRCA MISSIONARIOS OPERIS « DE ADSISTENTIA OPERARIORUM ITALICORUM AD EXTERAS EUROPAE REGIONES MIGRANTIUM »

Litteris S. C. Consistorialis diei 18 ianuarii anni 1915, de mandato Ssmi D. N. Benedicti XV, Episcopo Vicentino, qua praesidenti ad honorem et socio a consiliis Societatis pro Adsistentia italorum operariorum ad exteras Europae regiones migrantium, commissum est ad nutum S. Sedis officium quod hucusque proprium erat ecclesiastici coetus Mediolanensis, vulgo *Consulta*, in eodem pio opere.

Idcirco memoratus Episcopus una cum coetu ecclesiastico ab eo constituendo facultatem habebit quaerendi idoneos sacerdotes qui missionarios agant penes italicos operarios ad exteras Europae regiones migratos; et habito consensu Ordinarii singulis sacerdotibus proprii et

Ordinarii loci ad quem hi proficisci debent, necnon beneplacito S. C. Consistorialis, eos mittere poterit ad loca missionis propria; ibique eos vigilare debebit sive directe sive ope alicuius visitatoris aut alius sacerdotis ab eo deputati, et maxime per Ordinarios locorum; a quibus iidem missionarii pendere omnino debent in omnibus quae ad ecclesiasticam disciplinam pertinent.

Poterit etiam iusta de causa eosdem ab uno in alium locum transferre vel etiam prorsus revocare ab officio iisdem commisso.

Sed *in casu revocationis* rem statim communicare debebit cum Ordinario cuiusque missionarii proprio ut iterum eum in dioecesim recipiat, cum Ordinario loci *a quo* et cum S. C. Consistoriali: *in casu vero translationis* cum Ordinario missionarii proprio, ut ipse sciat ubi sacerdos suus degat, et cum Ordinariis locorum *a quo* et *ad quem:* cum S. C. Consistoriali autem rem communicare statim debebit quoties casus aliquam difficultatem praeseferat; aliter in fine cuiuslibet anni.

Datum ex S. C. Consistoriali die 31 ianuarii 1915.

† Thomas Boggiani Arch. Edessen,
Adsessor.

II

PROVISIO ECCLESIARUM

Sacrae Congregationis Consistorialis decretis Ssmus D. N. Benedictus PP. XV has quae sequuntur ecclesias de proprio pastore providit, scilicet:

26 februarii 1915. — Titularibus ecclesiis episcopalibus Bellogradensi et Semendriensi graeci ritus praefecit R. D. Dominicum Premus, cathedralis Zagrabiensis canonicum, quem constituit Auxiliarem Rmi D. Antonii Bauer, archiepiscopi Zagrabiensis.

— Titulari ecclesiae episcopali Alabandensi R. D. Joseph Lang, cathedralis Zagrabiensis canonicum, quem constituit Auxiliarem Rmi D. Antonii Bauer, archiepiscopi Zagrabiensis.

S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM

DECRETUM

DE SACRA COMMUNIONE ET DE CELEBRATIONE MISSAE IN CASTRIS

Sacra Congregatio de disciplina Sacramentorum, bono animarum consulere cupiens, attentis extraordinariis praesentis belli circumstantiis, iisque perdurantibus, de speciali auctoritate Ssmi Domini nostri Benedicti Pp. XV, quae sequuntur declarat et statuit:

1) Milites ad proelium vocatos (*i soldati sul fronte*) admitti posse, *servatis servandis,* ad S. Mensam Eucharisticam per modum Viatici.

2) Sacerdotes militiae adscriptos qui militibus sauciis infirmisve deferendis vel curandis destinati sunt (vulgo *lecticarios* vel *infirmarios*) si in ecclesiis Missam celebrare nequeant, in quocumque loco, decenti tamen et tuto, et etiam sub dio, Sacrum litare posse, remoto quovis irreverentiae periculo: eos vero qui armis dimicant, Missam eodem modo, iisdemque sub conditionibus celebrare posse, at Dominicis tantum et diebus festis de praecepto, dummodo omnes praedicti sacerdotes nullo alio canonico impedimento irretiti sint.

Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria sacrae Congregationis, die 11 februarii 1915.

PHILIPPUS CARD. GIUSTINI, *Praefectus.*

Aloisius Capotosti, Ep. Therm., *Secretarius.*

S. CONGREGATIO CONCILII

FANEN.

IURIS OPTIONIS

8 martii 1913 et 11 iulii 1914

Species facti. In capitulo cathedrali Fanensi habentur duodecim canonicatus quorum praebendae aliae aliis pinguiores exsistunt. Quum per obitum titularis, anno 1912 *mense maio* vacasset unus ex istis canonicatibus, canonici qui tenuiores obtinebant praebendas, tempore utili, h. e. infra mensem, postularunt admitti ad exercendum ius optionis. Episcopus autem eis in mentem revocavit reservationem Apostolicam cui, ratione tum mensis in quem obitus inciderat, ad normam reg. IX Apost. Cancellariae, tum familiaritatis pontificiae qua decessor insignitus erat (adnumeratus enim fuerat inter cubicularios honoris Ssmi D. N.), ad normam reg. VII eiusdem A. C., praefatam praebendam obnoxiam censebat. Quum vero multa in contrarium opponerentur a canonicis, eis consilium dedit ut de hac re iudicium postularent huius S. Congregationis: quod canonici libenter praestiterunt.

Synopsis disceptationis. Ut ex dictis apparet, duplici titulo praebenda, de qua contenditur, affici videtur reservatione pontificia, hoc est, non modo ratione temporis sed etiam ratione personae. At quidem, generali causa contendunt canonici nullam reservationem in casu exercitium iuris optionis praepedire posse; quod repetunt tum ex natura iuris optandi, tum, idque potissimum, ex conditione ipsa seu natura beneficiorum canonicalium in cathedrali Fanensi.

Ius optionis quod spectat, asserunt illud in ipsorum cathedrali esse antiquissimum, et praecessisse etiam regulas Apostolicae Cancellariae: nam in primaevis quoque statutis, approbatis die 20 aprilis 1455, cap. XI, plura constituuntur « de modo optandi »: edicitur nempe quemlibet canonicum ter tantum optare posse, et id postquam per annum saltem inservierit; a capitulo insuper veniam optandi impetrare teneri, quae tamen denegari non poterit « si impetrans circa culturam et reparationem « bonorum praebendae, quam relaxare desiderat, diligens fuerit; et optatio

« fieri debet primo per primum canonicum, secundo per secundum et « sic de aliis successive: et intelligatur primus qui in nostra ecclesia « per se, vel per alium *diutius* militaverit, et in reparatione bonorum « suae praebendae *praediligens* fuerit ». Ex quo constitutionum praescripto, non modo in comperto positum videtur quod asserunt canonici, nempe consuetudinem optandi, in cathedrali Fanensi, iam exstitisse antequam regulae VII et IX Cancellariae Apostolicae promulgarentur (sub Gregorio nempe XIII, c. a. 1590), sed illud quoque constare aiunt, quod optionis ius, in casu, haberi debeat de iuribus « antianitatis » (quae dicitur) et diligentiae in cultu fundorum collocatae, hoc est, esse ius quoddam *personae* inhaerens, non *rei*, seu in casu beneficio; quae iura personalia, quasi ex merito et labore quaesita, non solet Apostolica Sedes suis legibus tollere.

Conditionem vero praebendarum in eodem capitulo quod attinet, ea paucis ita proponi potest. In capitulo adest massa communis, ad « distributiones » destinata, de qua participant duodecim canonici pro virili parte, excepto praeposito qui duplam habet: sed praeterea adsunt duodecim praebendae, quae seriore tempore institutae dicuntur, quarum administratio est penes canonicos qui eas respective possident: ex istis, quatuor addictae sunt dignitatibus (praepositurae et archidiaconatui) et officiis (theologali et poenitentiario), quas igitur optione adipisci nemo potest; ceteras vero octo praebendas aiunt canonici esse, non addictas singulis canonicatibus, sed quod dici solet *volantes*, h. e. quamlibet ex illis addici posse cuilibet ex octo canonicatibus simplicibus, et vicissim a quolibet beneficio canonicali separabiles esse et de facto separari. Id autem arguunt:

1. Ex facto quod praebendae superadditae sunt beneficiis canonicalibus iam exsistentibus. Constat enim ex authentico documento quemdam sac. Thomam Lanci, anno 1563, quum provisus fuisset de eo canonicatu qui unus, tunc temporis, adhuc *sine praebenda* exsistebat, praebendam illi constituisse, anno 1565, assignato quodam praedio vulgo *Morola* nuncupato; si ergo canonicatus sine praebenda olim exstitit, profecto praebenda ab eo separabilis esse videtur.

2. Ex consuetudine vigenti ab immemorabili, et authentice comprobata, qua, in mutatione praebendae per optionem ad normam statutorum, nulla fit mutatio sedis in choro, nulla capitur nova possessio, etc. Testatur enim curia episcopalis: « Si dichiara per la verità, che nei casi di avve- « nuta opzione alle vacanti prebende capitolari, non si è mai dato il « conferimento con bolle papali, o decreti vescovili, e nemmeno l'immis- « sione in possesso; ma questa curia ne ha registrato soltanto l'atto ».

Et alias: « È uso costantemente mantenuto nel capitolo di Fano, che, « nei casi di opzione, non si esige che il canonico il quale ha optato... « abbia a prendere nuovamente possesso del beneficio, e a discendere, « quasi nuovo canonico, all'ultimo stallo del coro ». Porro, aiunt, id fieri non potuisse, si quaevis praebenda inseparabiliter uniretur beneficio et quid individuum cum eo constitueret: tunc enim, commutata praebenda, novum beneficium obtineretur, ad quem effectum et nova immissione in possessionem opus esset.

At vero, si praebendae cum beneficiis non sunt inseparabiliter unitae, manifestum est illas optari posse, etiam quando haec afficiuntur reservatione Apostolica: nulla enim, in casu, collisio iurium est, quum reservatio effectus suos exserere possit circa beneficium, cui, in casu, unietur praebenda quae vacans postremo manebit, post exercitam a canonicis optionem. Id, quod ratio dictat, auctoritas etiam confirmat. Nam si, teste Riganti, « difficultas est quando praebendae, domus, praedia, « aliaque membra temporalia, dicantur perpetuo annexa canonicatui, vel « separabiliter (et in his terminis variant Doctores, et Rota variavit, « nec constans eius opinio fuit) » (*In Regulam IX*, p. I, § 5, n. 7 ss.), receptissima tamen est doctrina, compluribus huius S. Congr. et Rotae resolutionibus firmata, praebendas, prout in casu nostro, distinctas et separatas a beneficiis, rite optari posse etiam in mensibus reservatis S. Sedi et in aliis casibus affectionis Apostolicae Sedi. Ita Gonzalez (*In Reg. IX* C. A., glos. 34, n. 33 ss.): « Licet vacet beneficium, tamen prae- « benda vel domus non vacant, quum beneficio vacanti annexa non sunt; « sed ad sequentem in gradu iure optionis spectant, nec in istis domibus « et praebendis temporalibus separatis intrat reservatio »; Riganti, l. c., n. 4: « Receptissima in foro invaluit distinctio, quod aut prae- « bendae, domus, et alia similia... sunt perpetuo et inseparabiliter ad- « nexa canonicatui, quid individuum cum eo constituentia, et tunc non « possunt optari, si canonicatus vacatio contingat in mense reservato, « dum eorum optio necessario praeseferret optionem ac mutationem « tituli canonicalis; aut... non sunt adnexa, sed distincta et separata, et « in isto casu rite optari possunt »: cfr. etiam Garcia, *de benef.* p. V, c. I, n. 457; Lotterius, *de re benef.* l. I, q. 19, n. 18; Rota coram Manzan. dec. 52, n. 3; coram Sincero in Melevitan. *Optionis*, 30 ian. 1913; S. C. Conc.; in Casertan., 2 iun. 1838; in Capuan. 17 dec. 1853; Urbevetan. 26 apr. 1856; Asculan. 23 mart. 1907; etc.

Concludunt igitur canonici petentes ut S. Congregatio affirmativa responsione dimittat sequentia dubia: « Spetta in generale ai canonici « della Cattedrale di Fano, il diritto d'opzione *alle sole prebende vacanti*,

« anche *di benefizi* riservati, e in tutti i mesi dell'anno? Spetta ai mede-
« simi l'uso di tale diritto nel caso attuale, *riservando alla santa Sede*
« *la prebenda non optata?* ».

Adversus autem hanc canonicorum petitionem plura deducta sunt. In primis nempe, quod, quum ius optionis potissimum dependere videatur a *consuetudine* qua inductum est, ut nuperrime firmavit Rota in una Melevitan. *Optionis* coram Lega, 12 aug. 1911, et coram Sincero, 30 ian. 1913, in capitulo Fanensi hucusque et ab immemorabili ius optionis numquam exercitum fuit mensibus s. Sedi reservatis aut quandocumque alia affectio pontificia contingeret. Id quidem et canonici ultro concedunt, et quamvis contendant, cum communi, praescriptionem exstinctivam, ex non-usu, non currere in *facultativis*, liquet hanc exceptionem nullam vim habere si concludenter demonstretur eos, in casu de quo agitur, non potiri facultate seu iure optandi: tunc enim non-usus immemorialis accipiendus erit pro vera *observantia*, tamquam ex ea legitima persuasione derivatus de qua testatur Episcopus: « Negli altri otto mesi « riservati, tutte le volte che è capitata una vacanza - ed è capitata spes-
« sissimo - nessun canonico ha mai optato, et quidem *con la coscienza*
« *di non avere la facoltà di optare*, causa la riserva espressa nella regola IX
« della Cancelleria. Era questa ed è rimasta fino a oggi *l'intima persua-*
« *sione*, su la quale non è sorto mai dubbio, di tutti e singoli i cano-
« nici, i quali, altrimenti, non si sarebbero lasciati sfuggire mai l'occa-
« sione di poter optare, in ogni vacanza, a prebende più vistose ». Saltem, stante consuetudine, perperam adduci videtur prioritas temporis qua ius optandi in capitulo Fanensi contenditur antecessisse promulgatas regulas Apostolicae Cancellariae, in facto enim constat post hanc promulgationem praecedens quod praetenditur ius, ad normam earum regularum temperatum esse.

Sed praeterea hanc consuetudinem esse omnino *secundum ius*, evinci videtur in casu ex ipso principio quod assumunt canonici, videlicet: dari ius optionis, etiam concurrente reservatione Apostolica, in praebendas distinctas, separatas, aut saltem separabiles a beneficiis; non dari tamen, si praebendae sint perpetuo et inseparabiliter singulis canonicatibus adnexae. At enim praebendas in casu quid individuum constituere cum beneficiis quibus coniunctae sunt, non unum est argumentum. Praesumptio in primis et indicium sumi quoque potest ex eo quod, nemine contradicente, totidem numero sint praebendae, quot canonicatus, quin immo quod praebenda quaelibet suum nomen habeat, v. g. s. Christophori, quae tamen nomina eadem prorsus sunt qui canonicatuum tituli dicuntur: scilicet, praebenda s. Christophori respondet prorsus et

semper canonicatui s. Christophori. Sed argumentum potissimum illud est, quod pariter Episcopus hisce recolit: « Quando nei mesi non riser- « vati alla s. Sede, si esercita dai canonici il diritto di opzione, il cano- « nico, il quale, godendo p. es. il canonicato e la prebenda di s. Luca, « opta per la *prebenda di s. Bartolomeo* e la conseguisce, di lui non si « dice più che possiede il *canonicato di s. Luca*, ma sì quello di s. Bar- « tolomeo ». Si ergo in qualibet assequutione novae praebendae, *muta- tur titulus* canonicatus, iure concludi posse videtur singulas praebendas adnexas esse, perpetuo et inseparabiliter, certo titulo, seu determinato beneficio sive canonicatui.

Verum quidem est, in casu, contra hoc factum, stare aliud factum aeque certum, seu usum non capiendi novam possessionem et non mutandi sedem in choro; sed notandum est hunc usum constanter in capitulo Fanensi servatum esse etiam quando intercesserat *nova pro- visio canonica*, per bullas Apostolicae Datariae, quibus in casibus usus idem minime videtur legitimus, quum necessaria sit nova immissio in possessionem quoties habetur nova provisio, ut tralatitii iuris est. At ex usu manifeste non legitimo, nihil profecto inferri potest contra natu- ram alicuius rei.

Quod autem anno 1565 canonicus Thomas Lanci suum canonicatum praebenda destitutum invenerit, eamque de suis bonis, *eidem canonicatui* constituerit, id potius infirmare quam iuvare canonicorum assertionem videtur. Ex hoc enim patet agi in casu de optione *proprie dicta*, quae afficit nempe ipsa beneficia, et in qua idcirco locum habent reservationes Apostolicae. Quod, ut plenius intelligatur, recolere oportet, saepe, quum initio praedia et bona beneficiorum dotem constituentia a capitulis in communi possiderentur et administrarentur horumque fructus quotannis distribuerentur; deinde vero, ad utiliorem facilioremque bonorum gestio- nem, semel pro semper fundos divisos fuisse in tot partes quot erant capitulares, praelevata notabili parte pro distributionibus aliisque expensis, et cuique canonico partem assignatam fuisse, quae praebendae nomen obtinuit, per singulos canonicos administranda. Haec autem pars quae ab initio aequalis aut fere aequalis erat, processu temporis, ex maiore minoreve diligentia et idoneitate administratoris aliisque de causis, modo pinguior, modo tenuior effecta est. Hinc datum canonicis senioribus ius optandi vacantes sua meliores praebendas, id est datum fuit ius inmutandi *quotam partem* fundorum ipsis attributorum; sicut datum etiam fuit ius optandi, in domo communi seu aedificio canonicali, commodiores quoties vacaverint mansiones. Quisque quidem intelligit, huiusmodi optionem (improprie dictam) semper liberam esse, quum non

secumferat mutationem tituli canonicalis, nec sedis in choro, eamque non subesse reservationi Apostolicae.

Verum ex facto superius recensito, quod, nempe, « tal sac. Lanci, « già da qualche tempo canonico... provvide di prebenda il suo cano- « nicato, che ne mancava, assegnando per essa un suo fondo rustico, « situato al vocabolo *Morola* », manifeste ostenditur longe diversam fuisse, in casu, praebendarum originem et naturam; has nempe non provenire ex primaeva divisione fundorum massam communem totius Capituli constituentium, sed ex speciali fundatione, sive peculiari dotatione cuiusque, certi et determinati canonicatus, ac cum quolibet eorum quid unum individuumque constituere. Quod ex authentico documento huius fundationis mirum in modum confirmari videtur. In eo enim legitur eodem tempore obtentum fuisse « de consensu dicti capituli, *quod « dictus canonicatus esset de iurepatronatus* ipsorum domini Thoma- « sii (sic), Antonii, Vincentii eius fratrum necnon Michaëlangeli et Hiero- « nymi filiorum dicti Antonii, et id per literas Apostolicas confirmatum « fuit. Et deinde loco praebendae *dicti canonicatus* dicti domini statue- « runt [de] eorum bonis patrimonialibus unum terrenum arrativum... « in Curte Castri Ripaltae ... *pro condecenti praebenda dicti canonicatus* » (Ex actis). Manifeste exinde colligitur praebendam pro dicto canonicatu constitutam, esse eidem inseparabiliter adnexam; secus enim dicendum esset iuspatronatus concessum fuisse praefatis personis, non super uno, certo et determinato canonicatu, pro quo ab ipsis constituta fuit et aucta praebenda, sed super incerto quodam ex canonicatibus Fanensis capituli, quod absonum videtur.

Si ergo, ex demonstratis, in capitulo Fanensi praebendae ipsae sunt cum beneficiis inseparabiliter unitae, quid unum cum iisdem constituentes, agitur in casu de optione *proprie dicta*, quae consistit in iure assequendi aliquod *beneficium* vacans, sive in ecclesia in qua quis iam possidet aliud beneficium, sive in alia qualibet. Hoc autem in casu non est dubium fieri locum novae provisioni in persona optantis, et consequenter reservationi Apostolicae ceterisque iuris communis dispositionibus.

Hisce vero hinc inde disputatis, et quum hac de re semel et iterum in plenariis comitiis sacrae Congregationis Concilii actum fuisset, Emi Patres, audita prius etiam Apostolica Dataria, die 11 iulii 1914 rescribi mandarunt:

Reservationes Pontificias afficere etiam Praebendas in casu.

O. Giorgi, *Secretarius.*

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS

DIOECESIS seu ORDINIS *N.*

OBLIGATIONIS

In Nomine Domini

La Commissione Cardinalizia speciale, stabilita dal S. Padre con lettere dell'Emo card. Cagiano, Prefetto della S. C. dei Religiosi, in data 25 luglio 1914, *per l'esame e la definitiva risoluzione della vertenza fra la signorina* N. *e la provincia religiosa di* Z., si adunava il 12 agosto 1914 in casa del sottoscritto card. De Lai: ed invocato il divino aiuto, dopo matura discussione venne nelle seguenti conclusioni.

In linea di fatto, è fuori di controversia che nel principio del 1898 il P. *V.* della provincia religiosa di *Z.*, imprese la pubblicazione del periodico *B.* con la benedizione scritta del suo Provinciale, in data 29 decembre 1897, stampata in fronte al primo numero del periodico stesso.

Di più, nel capitolo provinciale del 3 settembre 1901 i Padri presero e sottoscrissero la seguente deliberazione: « Il periodico *B.* sia « addossato al R. P. *V.*, coll'obbligo di sottoporre al controllo del Mini- « stro provinciale e Definitorio lo stato finanziario della sua ammini- « strazione ogni anno. La provincia sarà libera da qualunque responsa- « bilità di pagamento in caso di debito: in caso di credito questo vada « a fondo del giornale. *Procuratore del giornale è il R. P.* V., il quale « rimanendo nell'officio resta esente dagli atti della comunità ». Del valore della clausola incidentale: *La provincia sarà libera,* ecc. si dirà in seguito. Per ora basta rilevare che da questa dichiarazione apparisce chiaramente che il periodico apparteneva alla provincia.

La direzione del periodico si stabilì nel convento; ed ivi qualche anno appresso si impiantò prima una piccola, poi una più grande tipografia per la pubblicazione del periodico e di altre opere eventuali, facendosene l'inaugurazione con la benedizione data dallo stesso Provinciale con l'assistenza di parecchi religiosi e di altre persone; come consta dalla relazione giurata del P. *V.*, non contradetta dalla parte opposta. La tipografia si chiamò dal nome del periodico.

Ma per la pubblicazione di questo e per l'impianto delle stamperie si dovè andare incontro a delle forti spese: e per farvi fronte il P. *V.* fece ricorso a parecchie persone (non avendo avuto dalla Religione che dei modici aiuti); e principalmente ricorse alla signorina *N.*, che aveva una notevole fortuna, di cui poteva liberamente disporre: e la indusse ad alienare od impegnare quasi tutti i suoi beni, assicurandola (come consta dalle lettere dello stesso P. *V.*) che investiva i suoi capitali non solo in modo sicuro, ma anche assai lucroso: ed aggiungendo che in ogni caso la stamperia con tutto il suo avviamento era cosa sua, o almeno stava a garanzia dei suoi crediti.

Se non che, contro le previsioni del P. *V.*, le aziende del periodico e della stamperia andavano di anno in anno peggiorando; così che il capitolo provinciale dell'8 giugno 1907 ordinava al P. *V.* di « lasciare « al più presto possibile la stamperia, e colla fine dell'anno cessare la « pubblicazione del suo periodico ». Ed il capitolo provinciale del 10 giugno 1910 decise « di ripetere a P. *V.* l'ingiunzione di liquidare « le sue pratiche di stamperia ».

Ed infatti nel 1910 cessò la pubblicazione del periodico, e la tipografia fu da prima data in esercizio ad un socio, ed alla fine liquidata.

Intanto la signorina *N.*, che aveva esposto nelle imprese del P. *V.* tutti i suoi capitali, non riceveva nulla nè di sorte nè di frutti, e versando in grandi strettezze reclamò presso la curia dell'Ordinario. Fu allora che il P. *V.* con sua scrittura in data 9 novembre 1910 « si dichia- « rava debitore verso la signorina *N.* di L. ....., e della restituzione « di 22 azioni *C.*, restituzione che si obbligava di fare entro il 1° luglio « del 1911 » oltre il pagamento dei frutti, ecc.

Ma se la restituzione delle obbligazioni fu fatta, pel resto, e specialmente pel pagamento della somma predetta, la scrittura rimase senza dubbio lettera morta.

Reclamando la signorina *N.*, il Definitorio generale ripetutamente scrisse al Provinciale di pagare i debiti del P. *V.*: e non giovando, in data 3 giugno 1911 il Padre Generale emanava il seguente decreto: « Praesentium vigore praecipimus R. P. Superiori provinciae *Z.* in vir- « tute s. obedientiae, ut una cum v. suo Definitorio in scriptis declaret « provinciam suam omnia debita recognoscere a P. *V.* contracta, eam- « que obligari ad omnia illa debita solvenda, quin ullius partis satisfa- « ctionem vel compensationem ab altera provincia *Y.* exigere possit ». Ed aggiungeva nella lettera accompagnatoria: « La P. V. R. d'accordo « col suo v. Definitorio dentro lo spazio di un mese dalla presente « farà del tutto che siano pagati i debiti più urgenti contratti dal P. *V.*;

« e prenderà misure energiche che il resto sia pagato al tempo della « scadenza: altrimenti verranno prese delle disposizioni che rincresce- « ranno non poco ».

Ma non obbedendo il P. Provinciale, non ostante le insistenze fatte dal P. Generale, la signorina *N.* ricorse alla S. C. dei Religiosi, la quale, esaminate le cose secondo la sua prassi, al dubbio « Se sia, ed in qual « modo da confermarsi il decreto del R. P. Generale del 3 giugno 1911, « col quale si obbligava la provincia di *Z.* a riconoscere e soddisfare « i debiti contratti da P. *V.* », nella Plenaria del 3 maggio 1912 rispon- deva: « Attentis omnibus hucusque deductis placere de concordia: et « Ordinarius ..... partes vocet et eas ad compositionem peragendam « inducat: quod si non obtinuerit, tunc utraque pars eligat arbitrum; « et arbitri sic electi rem concorditer dirimant: quod si discordes sint, « ipsi eligant tertium ».

Ma l'Ordinario non potè indurre le parti ad una composizione: laonde si venne all'elezione degli arbitri da una parte e dall'altra. E non accordandosi essi, vennero all'elezione del terzo arbitro. E questi, riunitisi, credendosi autorizzati ad entrare in merito della questione, piuttosto che a trattare della composizione, si proposero il dubbio: « Se consti che i superiori della provincia religiosa di *Z.* siano respon- « sabili del debito contratto dal loro religioso P. *V.*, verso la signo- « rina *N.* nel caso ». Ed in data 23 aprile 1913 risposero con voti due contro uno: *Negative.*

A questo lodo o sentenza arbitrale non si acquietò la signorina *N.*, e reclamò al S. Padre: il quale, come si è detto da principio, nominò una Commissione Cardinalizia *per l'esame e la definitiva soluzione di questa vertenza.*

In linea di diritto gli Emi Padri esaminarono in primo luogo, se e quale valore dovesse darsi alla sentenza arbitrale del 23 aprile 1913: e conclusero doversi ritenere nulla e di niun valore.

Infatti gli arbitri non potevano avere maggiore potestà di quella che veniva loro dalla risoluzione della S. C. dei Religiosi che li costi- tuiva. Ora la S. C. aveva stabilito: *Placere de concordia.* Ed ognun sa che il *Placere de concordia,* secondo la prassi delle sacre Congregazioni, ha un valore precettivo, vale a dire, *che si venga* ad un concordato, transigendo da una parte e dall'altra. La signorina *N.* chiedeva il paga- mento di tutta la somma di cui il P. *V.* si era dichiarato debitore: la provincia negava tutto. La concordia quindi non poteva consistere che nel transigere fra tutto ed il nulla, cioè nello stabilire una somma media.

E ciò si rileva ancor più chiaramente dal seguito della risoluzione in cui per ottenere questa concordia si prescrive che l'Ordinario chiami le parti *et eas ad compositionem peragendam inducat.* E fallito questo tentivo si ordina che ciascuna parte elegga un arbitro, dandosi ad essi parimenti il mandato che *rem concorditer dirimant.*

La mente quindi della S. C. è ben netta e precisa, di tentare cioè una composizione fra le parti. Questo dice chiaramente all'Ordinario, questo ripete ai due arbitri. Ma dato che i due arbitri non si intendano, la S. C., volendo pur riuscire nell' intento, ordina che i due arbitri ne eleggano un terzo. A qual fine? per costituire un nuovo tribunale che giudichi in merito dell'obbligazione, facendo quello che la stessa S. C. si era astenuta di fare? Non già. La conseguenza, il nesso logico del discorso non permettono altro supposto, se non che i tre arbitri si adoperino a fare quello che la S. C. aveva in massima stabilito - *placere de concordia,* - quello che l'Ordinario prima, i due arbitri da poi erano incaricati di fare, cioè, di tentare una composizione.

È ben vero che gli Emi Padri non dissero ciò tassativamente. Ma ciò si deduce dal nesso logico della risoluzione, usandosi un'*elissi* nel discorso, forma ovvia abbastanza comune nel dire e nello scrivere, e che facilmente si arguisce.

Mentre che se gli Emi Padri avessero voluto dare ai tre arbitri un mandato diverso da quello precedentemente dato all'Ordinario ed ai due arbitri, cioè, se avessero voluto che i tre arbitri giudicassero del merito dell'obbligazione, o meno; avrebbero necessariamente dovuto esprimerlo, ed esprimerlo in termini chiari e precisi. Non lo fecero. Dunque non diedero ai tre arbitri altro mandato se non quello che discendeva logicamente dalle premesse, e aveano prima di loro attribuito all'Ordinario ed ai due arbitri, cioè di tentare e stabilire una composizione.

Ma i tre arbitri, messa da parte ogni idea di composizione, si arrogarono di giudicare in merito sull'esistenza della obbligazione. È chiaro quindi che hanno ecceduto il mandato: ed in conseguenza il loro giudicato è nullo e di niun valore.

Ciò premesso la Commissione Cardinalizia considerando che il mandato commessole dal Santo Padre era di esaminare e di dare *una definitiva soluzione* alla vertenza che da anni si agita fra la signorina *N.* e la provincia religiosa di *Z.* si ritenne autorizzata, ben diversamente dagli arbitri di cui sopra, a giudicare in merito alla questione: e si propose il seguente dubbio: « Se e come debba confermarsi il decreto « generalizio del 3 giugno 1911, il quale obbligava la provincia *Z.* a « riconoscere e soddisfare i debiti contratti dal P. *V* ».

Essendo però il mandato della Commissione limitato alla controversia pendente fra la signorina *N.* e la provincia religiosa, la conferma o meno di detto decreto deve intendersi in rapporto alla signorina *N.* e non gli altri creditori, dei quali la Commissione non può nè intende occuparsi.

Inoltre avendo il P. *V.* con legale scrittura del 9 novembre 1910 dichiarato di essere debitore verso la signorina *N.* di una data somma e della restituzione di 22 azioni *C.*, restituzione che si obbligava di fare entro il 1° luglio 1911, oltre il pagamento dei frutti, ecc. - ed avendo la signorina *N.* accettato tale dichiarazione; - ne consegue che la provincia suddetta, qualora venisse condannata al pagamento, col soddisfare al contenuto della detta scrittura dovrebbe ritenersi che abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso la signorina *N.* Laonde il dubbio generico sopra riferito si risolve e riduce a quest'altro, cioè, « se « la menzionata provincia debba riconoscere il debito indicato in detta « scrittura del P. *V.* verso la signorina *N.* e soddisfarlo ».

Ora nell'esame di questo dubbio la Commissione Cardinalizia ammise che se un religioso, massime di voti solenni, esercita pubblicamente e notoriamente un commercio od una industria, deve ritenersi autorizzato dai superiori, a meno che questi con atto pubblico non lo abbiano riprovato.

Infatti: 1° il religioso di voti solenni *non habet neque velle neque nolle*, che appartiene ai superiori. Quindi se i superiori lo lasciano fare, deve dirsi che l'autorizzano; 2° tanto più che l'esercizio di un commercio o di una industria, massime pubblico e notorio, è, generalmente parlando, alieno dalla vita religiosa specialmente con voti solenni. Perciò se i superiori non lo permettessero, dovrebbero impedirlo efficacemente; 3° nè mancano analogie nel diritto civile delle diverse nazioni. Così, per non citare che un esempio, il *Diritto Commerciale* italiano nell'art. 13 stabilisce: « La moglie non può essere commerciante senza il consenso « espresso o tacito del marito. Si presume il consenso, quando l'eser- « cizio del commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito non « ne abbia fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata ». Ora il P. *V.* era professo di voti solenni, e questa sua condizione era nota a tutti; esercitava pubblicamente e notoriamente il commercio od industria tipografica con macchina tipografica prima piccola poi grande, obbiettivo per fotografia e macchina per fototipia; aveva molti operai; stampava non solo il periodico, ma anche altri libri, diplomi, imagini, ecc., che poi vendeva; nè i superiori riprovarono con atto pubblico tale esercizio. Dunque l'autorizzarono; autorizzazione tacita, ma reale e pubblica. E ciò è tanto più vero nel caso presente, in quanto che la tipo-

grafia era nella stessa casa religiosa, sotto gli occhi dei superiori e di tutti, ed era pubblicamente intitolata dal nome del periodico, che apparteneva notoriamente alla provincia.

A ciò si aggiungano alcuni altri fatti che importavano una specie di approvazione non soltanto tacita, ma esplicita, benchè privata. Così la benedizione abbastanza solenne data dal P. Provinciale al periodico, e più tardi alla piccola tipografia, ed i sussidî che in varie epoche i superiori diedero al P. *V.*, compensati da questo con lavori della tipografia.

Nè si dica che il P. Provinciale con deliberazione dell'8 giugno 1907 e 10 giugno 1910 ingiungeva al P. *V.* di lasciare la tipografia e di cessare la pubblicazione del periodico. Imperocchè questa proibizione venne dopo contratti, almeno nella massima parte, dal P. *V.* i debiti dei quali si tratta; quindi troppo tardiva. Di più per distruggere l'autorizzazione pubblica della quale si è parlato, non bastava una proibizione privata, come fu questa; ma era necessaria una proibizione pubblica; per esempio, diffidare il pubblico affinchè non ritenesse implicato l'Ordine nella azienda del P. *V.*, o meglio ancora chiudere la tipografia, e, se il P. *V.* si fosse mostrato pervicacemente riottoso, inviarlo altrove.

Ma di tutto questo nulla fu fatto. Quindi quella proibizione valeva bensì come regola di coscienza pel P. *V.* ma nulla pel pubblico e di fronte ai terzi.

È poi chiaro che se il P. *V.* aveva l'autorizzazione di esercitare il commercio tipografico, logicamente aveva anche l'autorizzazione a contrarre obligazioni ed a fare tutti quegli atti che sono necessari per l'esercizio delle leggi civili. Così, insistendo nell'esempio citato sopra, nel *Codice Commerciale* italiano, art. 14, si legge: « La moglie commer-
« ciante (autorizzata espressamente o tacitamente dal marito) può senza
« altra autorizzazione contrarre obbligazione per tutto ciò che concerne
« il suo commercio ». Avendo dunque i superiori autorizzato il P. *V.* ad esercitare il commercio od industria tipografica, implicitamente lo autorizzarono anche a contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerneva quel commercio od industria, per esempio per comprar caratteri, carta ed il resto necessario, per pagar la mercede agli operai, ecc.,essendo logico, come giustamente osserva il P. *V.*, che chi ha una tipografia, debba procurarsi tutto ciò che all'esercizio della medesima è necessario.

Che poi i debiti del P. *V.* siano stati contratti per la pubblicazione del periodico e per l'esercizio della tipografia, non è posto, nè sembra potersi porre in dubbio.

Messa così fuori di questione l'esistenza dell'autorizzazione data al P. *V.* dai suoi superiori di esercitare l'industria tipografica; ed

ammesso che i debiti contratti da lui lo furono appunto per l'esercizio di questa industria, la Commissione Cardinalizia entrò ad esaminare quali conseguenze da ciò venissero.

Ora è noto, e fuor di discussione, che l'autorizzazione a compiere qualche atto, concessa ad uno che per disposto della legge non può compierlo senza di essa, ma che del resto ha personalità propria e quindi può *acquirere sibi*, toglie l'obice che aveva quell'ente o persona a porre quell'atto, ma non importa garanzia per parte della persona autorizzante. Così la moglie autorizzata dal marito al commercio, avendo essa una personalità propria e potendo *acquirere sibi*, se col suo commercio guadagna, accresce il suo patrimonio; se perde, perde parimenti del suo: ma il marito, come non partecipa dei guadagni, così non risponde alle perdite della moglie. Egualmente si dica del minore autorizzato dal padre o tutore a qualche atto. Egualmente di qualunque causa pia, chiesa, beneficio, i quali essendo considerati come minori, per vendere e comprare e per altri simili atti necessitino della facoltà dell'autorità tutoria. In questi casi si ha l'autorizzazione di *tutela*, che non fa altro che rimuovere l'ostacolo ad operare posto dalla legge; dopo di che la personalità propria dell'autorizzato si svolge per suo conto senza responsabilità giuridica dell'autorizzante.

Ma ben diversamente va la cosa per un religioso, specialmente di voti solenni.

Questi, come si è detto di sopra, non ha nè il *velle*, nè il *nolle*. Quindi non ha personalità giuridica propria, nè i superiori possono conferirgliela perchè contraria ai voti. Non può dunque applicarsi la teoria esposta; l'autorizzazione data dal superiore ad un suo religioso per comprare o per vendere o per altre simili operazioni riveste invece quasi la natura di mandato. Ed il religioso nell'esercizio di questo atto diviene come il gestore del convento, o della provincia, o dell'ordine che l'ha a ciò autorizzato. Dal che per conseguenza logica e necessaria discende, che non il religioso, ma il convento, o la provincia, o l'ordine debbano rispondere dell'operazione.

A questa gravissima si deve aggiungere un'altra considerazione. Non avendo e non potendo avere personalità propria, *quidquid monachus acquirit, monasterio acquirit*. Quindi se dall'operazione del religioso, non lui personalmente, ma il monastero lucra ed acquista, quasi che il religioso fosse un braccio strumentale del convento; per logica conseguenza, per giustizia, per il rispetto al buon diritto dei terzi, se dall'operazione predetta ne segue un danno, di questo deve rispondere non il religioso (che nulla ha e nulla può perdere) ma il convento che è il *dominus*,

che ha la personalità giuridica, ed a cui andrebbero i lucri, se questi vi fossero.

Ma il P. *V.* si trovava appunto in questa condizione di religioso di voti solenni, autorizzato dalla sua provincia ad esercitare l'industria tipografica: dunque non lui, ma la sua provincia doveva rispondere di questo esercizio; e come la provincia aveva il diritto di ascriversi i lucri di questa industria e di disporre di essi se vi fossero stati, così deve far fronte alle obligazioni ed alle passività dell'esercizio, quali disgraziatamente nel fatto si verificarono.

Dal detto fin qui, chiaro apparisce non potersi tener in alcun conto la clausola apposta alla deliberazione del capitolo provinciale del 3 settembre 1901: « La provincia sarà libera da qualunque responsa- « bilità di pagamento in caso di debito; in caso di credito, questo vada « a fondo del giornale ». Giacchè essendo il giornale proprio della provincia, potevano bensì i Padri disporre dei lucri; ma logicamente e secondo giustizia non potevano punto esimersi dal rispondere delle passività: senza dire poi che questa deliberazione rimase, come tante altre, segreta, e quindi di niun valore di fronte al pubblico ed ai terzi. Laonde non senza ragione il P. *V.* scriveva il 7 giugno 1911 al Definitorio provinciale: « Se dalla tipografia si fosse ricavato un vantaggio, « certo io non l'avrei potuto ritenere per mio uso, ma avrei dovuto « versarlo alla provincia; succede il contrario e la provincia... se ne « ne lava le mani. Si giudichi se questo è giusto e ragionevole ».

Dal detto fin qui chiaro anche apparisce che se un religioso, massime di voti solenni, esercita pubblicamente e notoriamente un commercio od un industria (come era appunto il caso del P. *V.*) i superiori debbono o proibirgli ciò pubblicamente ed efficacemente, o rispondere delle conseguenze economiche che ne derivano.

Nè si eccepisca che questo principio può essere in taluni casi rovinoso per qualche convento o provincia religiosa; poichè, primieramente se la giustizia così richiede, non è possibile venire ad altra conclusione. Inoltre è in potestà dei superiori impedire questa rovina. Vigilino essi ed impediscano che i loro soggetti si abbandonino ad imprese ardite senza sorveglianza ed ogni pericolo sarà scongiurato; senza dire che ciò gioverà al prestigio dell'ordine, favorirà l'osservanza della regolare disciplina, ed eviterà non lievi scandali.

Per tutte queste ed altre considerazioni la Commissione Cardinalizia con voto unanime è venuta nella seguente deliberazione e sentenza:

Art. I. « La provincia religiosa di *Z.* è tenuta a soddisfare i debiti

« contratti dal P. *V.* verso la signorina *N.* e da lui riconosciuti nella « scrittura del 9 novembre 1910 ».

Siccome poi i superiori della provincia predetta di fronte alle ripetute ingiunzioni ed allo stesso decreto del Superiore generale 3 giugno 1911 che ordinava loro *in virtute s. obedientiae* di riconoscere i debiti del P. *V.* e di soddisfarli, o di provvedere per la loro soddisfazione entro un mese, si mostrarono sempre riluttanti, non ostante le minaccie loro fatte dallo stesso Generale di prendere contro di loro delle severe misure; perciò la Commissione Cardinalizia ha di pari comune consenso stabilito quanto segue:

Art. II. « Entro un mese dalla notificazione della sentenza il P. Pro- « vinciale col suo Definitorio soddisfino la signorina *N.* in conformità « della scrittura del P. *V.* del 9 novembre 1910, o assumano una obbli- « gazione in *forma iuris* valida per soddisfare a quest'obbligo: e scorso « inutilmente questo tempo essi rimangano sospesi *a divinis;* salve le pene « ulteriori della decadenza dell'officio e della privazione della voce attiva « e passiva, se (*quod Deus avertat*) perseverassero nella loro ostinazione ».

Art. III. « Nell'atto della soddisfazione dei crediti, o dell'assunzione « della obbligazione per soddisfarli di cui all'art. II, la signorina *N.* « dovrà restituire ai superiori della provincia tutte le lettere del P. *V.* « e quanto riguarda le sue obbligazioni ».

Art. IV. « Circa la clausola finale del decreto del P. Generale, con « cui si esime la provincia *Y.* dal concorrere colla provincia *Z.* pel paga- « mento dei debiti del P. *V.*, la Commissione Cardinalizia non intende « pronunciarsi in merito, reputando ciò eccedere il suo mandato. Ma « lasciando libera quest'ultima provincia a far valere i suoi diritti, in « quanto possa averli, ricorrendo contro il decreto del Padre Generale; « vuole tuttavia che questa questione non debba affatto ritardare l'obbligo « della soddisfazione dei debiti di cui negli articoli precedenti: e prescrive « quindi che la medesima provincia *Z.* non possa esercitare il diritto « eventuale di rivalsa verso l'altra, se non abbia prima adempito alle « prescrizioni degli articoli predetti verso la signorina *N.* ».

Art. V. « L'esecuzione della presente sentenza viene affidata al « Revmo Ordinario, e della sentenza stessa sarà data copia al Revmo « P. Generale dell'ordine, ed al P. Provinciale ».

Dato a Roma, li 18 agosto 1914.

† Gaetano Card. De Lai, Vesc. di Sabina.
† Pietro Card. Gasparri.
† Basilio Card. Pompilj.

S. CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE

I

DECRETUM

DECLARANTUR FINES VICARIATUUM APOSTOLICORUM MONGOLIAE ORIENTALIS ET MERIDIONALIS.

Decrevit haec S. Congr. Fidei Propagandae praeposita die 3 decembris anno 1883 quum per divisionem a magno praeexsistenti Vicariatu Apostolico Mongoliae illud erexit Mongoliae orientalis: « Vicariatus « Apostolicus Orientalis comprehendet magnum mandarinatum nuncu- « patum *Ge-Hol*, et habebit pro finibus in parte meridionali provinciam « Sinensem *Pe-che-ly*, in orientali et septentrionali Manchuriam, et in « occidentali Vicariatum Mongoliae centralis ». Nuper vero Ordinarii utriusque Missionis, intimius cognitis locorum adiunctis, preces una simul huic S. Consilio porrexerunt quaerentes ut ad declarationem praecedentis Decreti ediceretur Vicariatum Orientalem comprehendere iuxta transmissam region s chartam: 1) magnum mandarinatum nuncupatum *Iehol*, et insuper 2) ad Orientem territoria exsistentia ad occidentem muri sinici (*barrière des pieux*) et fluminis *Leaoho* quae dependent a districtu civili *Moukden*, nominatim subpraefecturas *Tchangou, Kangping, Leaoiuen* et partem subpraefecturae *Fakoumenn;* 3) ad Meridiem territorium illud districtus civilis *Joungping* quod est extra magnum sinensem murum, nominatim partes subpraefecturarum *Tsuenhoa, Kiennan, Founing* et *Linniu;* 4) ad Occidentem principatum *Geschikten;* 5) ad Septentrionem territoria principatuum mongolensium confoederationis *Cherim* quae iacent intra viam ab urbe *Tsitsikar* Pekinum pergentem in parte orientali, et montes *Grand Kingghan* in parte occidentali. De tali re deliberationem habuere Emi ac Rmi S. huius Congregationis Patres in generali conventu habito die 16 superioris mensis novembris, proposito dubio « An Vicariatui Apostolico Mongoliae Orientalis adiudicari debeant praeter magnum « mandarinatum *Iehol*, territoria quoque « superius nominata, iuxta schema a Vicariis Apostolicis Mongoliae « orientalis et Mongoliae centralis propositum ». Cui dubio responden-

dum censuere: « Affirmative tum quoad principatum de *Geschikten*, tum « quoad reliqua territoria, et declaretur Vicariis Apostolicis iam satis ad « hoc provisum per limites designatos a S. Congregatione in praecedenti « Decreto ». Hanc autem Emorum Patrum sententiam, Ssmus Dñus noster Benedictus Pp. XV in audientia concessa R. P. D. sacrae huius Congregationis Secretario die 23 eiusdem mensis ratam in omnibus habere et adprobare dignatus est.

Datum Romae ex aedibus S. huius Congr. de Propaganda Fide, die 12 decembris, anno Domini 1914.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius*

II

DECRETUM

ERIGITUR PRAEFECTURA APOSTOLICA « DE SAPPORO » IN IAPONIA

Invecto feliciter apostolicis laboribus alumnorum Seminarii Parisiensis Christiano Nomine in boreales imperii Iaponici regiones, novisque illuc appulsis etiam aliorum institutorum missionariis, visum est opportunum R. P. D. Alexandro Berlioz episcopo Hakodatensi, ad urgendum Fidei Catholicae propagationis opus, ut aliqua tam vastae suae dioeceseos pars in separatam erigeretur Missionem. Qua de re cum mature deliberassent Emi ac Rmi sacrae huius Congregationis Patres in generalibus comitiis diei 11 nuper elapsi ianuarii, dividendas esse censuerunt a dioecesi Hakodatensi: magnam insulam *Hokkaido* alias *Yesso* cum minoribus ab ea dependentibus, excepta provincia civili *Oshima* cum parvis insulis eiusdem forte provinciae iurisdictioni subiectis; partem illam insulae *Sachalin* modo imperio iaponico subiectam cum parvis dependentibus insulis; insulas dein *Kurille* nuncupatas eidem imperio subiectas quae sunt inter insulam Hokkaido et peninsulam *Kamtschatska:* ex iis autem erigendam esse Praefecturam Apostolicam ab urbe principe insulae Hokkaido « *de Sapporo* » nuncupandam, eamque concredendam Ordini Fratrum Minorum qui iam anteactis temporibus et evangelico zelo et adepta quoque suis in filiis inclita martyrii gloria de Catholica Religione in Iaponia tam ample meruit. Eminentis-

simorum vero Patrum sententiam a R. P. D. sacrae huius Congregationis Secretario Ssmo Dño nostro Benedicto Pp. XV in audientia eiusdem diei relatam, Sanctitas Sua in omnibus adprobare ratamque habere dignata est, et praesens in re Decretum confici iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 12 februarii, anno 1915.

Fr. H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

C. Laurenti, *Secretarius.*

DIARIUM ROMANAE CURIAE

SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre si è degnato di nominare:

8 febbraio 1915. — L'Emo signor cardinale Vincenzo Vannutelli, *Protettore della Congregazione delle Suore Missionarie di Nostra Signora d'Africa.*

9 febbraio. — L'Emo signor cardinale Gaetano Bisleti, *Protettore dell'Istituto delle Suore Orsoline Gerolimitane di Gandino, nella diocesi di Bergamo.*

— Il Rmo P. Nicola Reuter, dei Frati Minori Conventuali, *Consultore della sacra Congregazione dei Religiosi.*

11 febbraio. — L'Emo signor cardinale Antonio Vico, *Pro-Prefetto della sacra Congregazione dei Riti.*

15 febbraio. — L'Emo signor cardinale Antonio Agliardi, *Protettore dell'Istituto delle Benedettine della perpetua adorazione, di Ronco di Ghiffa nella diocesi di Novara.*

24 febbraio. — Gli Emi signori cardinali Benedetto Lorenzelli prefetto degli Studi, Ludovico Billot e Michele Lega, *Presidenti dell'Accademia Romana di S. Tommaso d'Aquino.*

27 febbraio. — L'Emo signor cardinale Gaetano Bisleti, *Membro della sacra Congregazione dei Riti.*

Con Brevi apostolici il Santo Padre si è degnato di nominare:

Protonotario apostolico ad instar participantium:

6 febbraio 1915. — Mons. Antonio Ribacchi, arcidiacono di Gualdo Tadino.

Prelati Domestici di S. S.:

30 gennaio 1915. — Mons. Giacomo canonico Ricci, vicario generale dell'archidiocesi di Siena.

3 febbraio. — Mons. Tommaso arciprete Walshe e Mons. Giovanni Mc Kenna vicario generale, dell'archidiocesi di Wellington.

5 febbraio. — Mons. Giuseppe Guerri, prefetto ed amministratore della Dataria Apostolica.

— Mons. Paolo Mannens, vicario generale della diocesi di Ruremonda.

6 febbraio. — Mons. Pasquale de Maio, arcidiacono del capitolo cattedrale di Caserta.

— Mons. Giacomo Minozzi, primicerio dello stesso capitolo.

14 febbraio. — Mons. prof. Giorgio Reinhold, rettore magnifico dell'Università di Vienna.

ONORIFICENZE

Con Brevi apostolici il Santo Padre si è degnato di conferire le seguenti onorificenze:

La Gran Croce dell'Ordine di S. Gregorio Magno, classe civile:

2 febbraio 1915. — Al sig. dott. Carmelo Arango, già inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia presso la Santa Sede.

10 febbraio. — Al sig. don Angelo De Estrada, già inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina presso la Santa Sede.

La Commenda dell'Ordine di S. Gregorio Magno, classe civile:

4 febbraio 1915. — Al sig. cav. Ugo Fusco di Salvatore, dell'archidiocesi di Napoli.

La Commenda dell'Ordine di S. Silvestro Papa:

10 febbraio 1915. — Al sig. avv. Giulio Patriarca, procuratore legale dei SS. PP. AA.

19 febbraio. — Al sig. dott. Giuseppe Grasset, della diocesi di Montpellier.

Il Cavalierato dell'Ordine di S. Gregorio Magno, classe civile:

2 febbraio 1915. — Al sig. Nazareno Fausti, di Roma.

14 febbraio. — Al sig. Luciano Emanuele Poinçon La Blanchardière, dell'archidiocesi di Rennes.

Il Cavalierato dell'Ordine di S. Silvestro Papa:

3 febbraio 1915. — Al sig. Piero de Pray, pittore.
4 febbraio. — Al sig. ingegnere Guglielmo Palombi, di Roma.

MAGGIORDOMATO DI SUA SANTITÀ

NOMINE

Con Biglietti di S. E. Rma Mons. Maggiordomo, il Santo Padre si è degnato di nominare:

Camerieri Segreti soprannumerari di S. S.:

9 novembre 1914. — Mons. Gasparo Burggraf, della diocesi di Monaco.
— Mons. Pietro Erlacher, della medesima diocesi.
— Mons. Lorenzo Gallinger, della medesima diocesi.
— Mons. Gaspare Villebaldo Kaiser, della medesima diocesi.
— Mons. Giuseppe Lechner, della medesima diocesi.
— Mons. Antonio Vollnhals, della medesima diocesi.
— Mons. Carlo Walterbach, della medesima diocesi.
10 novembre. — Mons. Andrea B. Meehan, della diocesi di Rochester.
12 novembre. — Mons. Giovanni Giacomo Hopstaken, della dioc. di Breda.
— Mons. Antonio Schellekens, della medesima diocesi.
21 novembre. — Mons. Antonio Hensen, della diocesi di Harlem.
— Mons. Giacomo Graaf, della medesima diocesi.
— Mons. Lamberto Jansen, della medesima diocesi.
— Mons. Giuseppe M. Taskin, della medesima diocesi.
— Mons. Pietro Thier, della medesima diocesi.
— Mons. Guglielmo Wittert van Hoogland, della medesima diocesi.
25 novembre. — Mons. Luigi Cavazzi, di Roma.
26 novembre. — Mons. Giulio Lacza, della diocesi di Giavarino.
— Mons. Lodovico Czingraber, della medesima diocesi.
— Mons. Lorenzo Barilich, della medesima diocesi.
— Mons. Giovanni Ar Nitsch, della medesima diocesi.
— Mons. Andrea Werdenich, della medesima diocesi.
— Mons. Adalberto Z. Berty, della medesima diocesi.
30 novembre. — Mons. Giovanni Preti, della diocesi di Borgo S. Donnino.
— Mons. Giacomo Giuseppe Donati, della medesima diocesi.
7 dicembre. — Mons. Agostino Mucci, della diocesi di Arezzo.
12 dicembre. — Mons. Massimiliano Lechleitner, della diocesi di Fulda.
16 dicembre. — Mons. Giovanni Lucca, delle diocesi unite di Nepi e Sutri.
22 dicembre. — Mons. Giuseppe Conti, della diocesi di Fiesole.
23 dicembre. — Mons. Geysa Szemethy, della diocesi di Gran Varadino.

23 dicembre 1914. — Mons. Giuseppe Macchi, dell'archidiocesi di Milano.
24 dicembre. — Mons. Edoardo Dominik, dell'archidiocesi di Olmütz.
31 dicembre. — Mons. Giuseppe De Felici, della diocesi di Frascati.
11 gennaio 1915. — Mons. Raffaele Amato, di Roma.
— Mons. Paolo Albera, dell'archidiocesi di Reggio Calabria.
19 gennaio. — Mons. Antonio Málek, della diocesi di Budweis.
— Mons. Francesco Beránek, della medesima diocesi.
— Mons. Pietro Steinbach, della medesima diocesi.
— Mons. Antonio Polansky, della medesima diocesi.
— Mons. Martino Fenle, della medesima diocesi.
— Mons. Carlo Slavik, della medesima diocesi.
— Mons. Giacomo Hoffelner, della medesima diocesi.
— Mons. Alfredo A. Sinnot, della diocesi di Charlottetown.
— Mons. Lorenzo Jella, della diocesi di Subiaco.
— Mons. Luigi Biferi, della medesima diocesi.
— Mons. Cirillo Riedl, della diocesi di Brünn.
— Mons. Giuseppe Kupka, della medesima diocesi.
— Mons. Giovanni Kisling, della medesima diocesi.
— Mons. Mattia Kabelka, della medesima diocesi.
— Mons. Roberto Piacitelli, di Roma.
23 gennaio. — Mons. Giuseppe Polvara, dell'archidiocesi di Milano.
— Mons. Amedeo M. L. Crooy, dell'archidiocesi di Malines.
26 gennaio. — Mons. Pasquale Santo Martino, della diocesi di Nictheroy.
27 gennaio. — Mons. Antonio Carile, della diocesi di Boiano.
30 gennaio. — Mons. Giuseppe Lugaresi, della diocesi di Cesena.
— Mons. Alfredo Vitali, di Roma.
— Mons. Antonio Farolfi, di Roma.

Camerieri d'onore in abito paonazzo di S. S.:

9 novembre 1914. — Mons. Luigi Cerebotani, della diocesi di Monaco.
— Mons. Costantino Joerg, della medesima diocesi.
— Mons. Nicola Paulus, della medesima diocesi.
— Mons. Giuseppe Pichler, della medesima diocesi.
— Mons. Corrado di Preysing, della medesima diocesi.
— Mons. Giovanni Thalmaier, della medesima diocesi.
— Mons. Giorgio Widmann, della medesima diocesi.
— Mons. Pietro Winkler, della medesima diocesi.
18 novembre. — Mons. Luigi Morelli, dell'archidiocesi di Brindisi.
— Mons. Oreste Masini, della diocesi di S. Miniato.
21 novembre. — Mons. Bernardo Klönne, della diocesi di Harlem.
— Mons. Nicola Smenlders, della medesima diocesi.
26 novembre. — Mons. Ladislao Saly, della diocesi di Giavarino.
30 novembre. — Mons. Angelo Gennai, della diocesi di Volterra.
— Mons. Giovanni Bertapelle, della diocesi di Vicenza.
— Mons. Alessandro Kalmar, dell'archidiocesi di Colocza.
7 dicembre. — Mons. Carmelo Parisi, della diocesi di Patti.
16 dicembre. — Mons. Luigi Ferrari, della diocesi di Vicenza.
23 dicembre. — Mons. Gioachino Bonardi, dell'archidiocesi di Firenze.
— Mons. Olinto Fedi, della medesima archidiocesi.

11 gennaio 1915. — Mons. Dario Valori, della diocesi di Volterra.
19 gennaio. — Mons. Emanuele Červený, della diocesi di Budweis.
— Mons. Antonio Pixa, della medesima diocesi.
— Mons. Teodoro Kasper, della medesima diocesi.
— Mons. Francesco Herman, della diocesi di Bosnia e Sirmio.
— Mons. Pietro Pejakić, della medesima diocesi.
— Mons. Vincenzo Martinez Gamez, della diocesi di Jaén.
— Mons. Edoardo Leone Lancelle, della diocesi di Cambrai.
— Mons. Giovanni Prosswitz, della diocesi di Brünn.
— Mons. Giuseppe Dvorák, della medesima diocesi.
— Mons. Francesco Bulla, della medesima diocesi.
— Mons. Francesco Kelbl, della medesima diocesi.
— Mons. Francesco Barelli, della diocesi di Imola.
23 gennaio. — Mons. Raffaele Paolicelli, della diocesi di Lucera.
30 gennaio. — Mons. Cirillo Zucchetti, della diocesi di Cremona.

Camerieri d'onore extra Urbem *di S. S.:*

10 dicembre 1914. — Mons. Francesco Paolo Grassi, della diocesi di Tricarico.
16 dicembre. — Mons. Agostino De Razza, della diocesi di Ugento.
23 dicembre. — Mons. Lorenzo Brein, della diocesi di Gran Varadino.
19 gennaio 1915. — Mons. Guglielmo Anderlić, della diocesi di Bosnia e Sirmio.
28 gennaio. — Mons. Emilio Vasari, dell'abbazia di S. Lucia del Mela.

Camerieri Segreti di Spada e Cappa soprannumerari di S. S.:

12 novembre 1914. — Il sig. Ernesto Laane, della diocesi di Dresda.
24 novembre. — Il sig. conte Giovanni Battista Paganuzzi, del patriarcato di Venezia.
30 novembre. — Il sig. marchese Antonio Zacchia Rondinini, dell'archidiocesi di Bologna.
— Il sig. barone Salvatore Pennisi di Floristella, della dioc. di Acireale.
10 dicembre. — Il sig. conte Cesare Sardi, dell'archidiocesi di Lucca.
— Il sig. marchese Gustavo Sardi, della diocesi di Montpellier.
22 dicembre. — Il sig. Pietro dei conti Galeotti Ottieri della Ciaja, della diocesi di Chiusi.
19 gennaio 1915. — Il sig. Antonio de Egaña y Arregui, della diocesi di Vittoria.
— Il sig. conte Francesco Kwilecki, dell'archidiocesi di Gnesna e Posnania.
— Il sig. conte Stefano Lacki, della medesima archidiocesi.
— Il sig. David Howell, della diocesi di Plymouth.
26 gennaio. — Il sig. marchese Lodovico Gavotti, dell'archid. di Genova.
— Il sig. conte Raffaele Emaldi, della diocesi di Imola.
27 gennaio. — Il sig. barone Ruggero Bruslé de Valsuzenay, della diocesi d Nancy.
1 febbraio. — Il sig. conte Federico Mels Colloredo, della dioc. di Cassovia.

Camerieri d'onore di Spada e Cappa soprannumerari di S. S.:

21 novembre 1914. — Il sig. comm. Giuseppe Andiloro, dell'archidiocesi di Reggio Calabria.

28 novembre. — Il sig. comm. Giuseppe Salviucci, di Roma.

Cappellani Segreti d'onore di S. S.:

9 novembre 1914. — Mons. Anselmo Arsan Adalar, della diocesi di Monaco.

26 novembre. — Mons. Giuseppe Nemeth, della diocesi di Giavarino.

30 novembre. — Mons. Vittorio Horváth, dell'archidiocesi di Colocza.

— Mons. Paolo Winkler, della medesima archidiocesi.

— Mons. Tiburzio Revay, della medesima archidiocesi.

16 dicembre. — Mons. Giorgio Naccari, della diocesi di Chioggia.

23 dicembre. — Mons. Pasquale Di Domenico, dell'archidiocesi di Napoli.

19 gennaio 1915. — Mons. Lorenzo Ciccone, dell'archidiocesi di Aquila.

— Mons. Mariano Lorenzo Chavez, della diocesi di Chachapoyas.

— Mons. Elia Ocampo, della medesima diocesi.

27 gennaio. — Mons. Federico Gambarelli, della diocesi di Bergamo.

Cappellani d'onore extra Urbem *di S. S.:*

26 novembre 1914. — Mons. Eugenio Dodek, della diocesi di Giavarino.

30 novembre. — Mons. Alessandro Fava, della diocesi di Borgo S. Donnino.

— Mons. Carlo Zgama, dell'archidiocesi di Colozca.

— Mons. Michele Hinger, della medesima archidiocesi.

NECROLOGIO

6 febbraio 1915. — Mons. Edoardo Gilpino Bagshawe, arcivescovo tit. di Seleucia d'Isauria.

15 febbraio. — Mons. Giuseppe Kahn, già vescovo di Gurk.

16 febbraio. — Mons. Alfonso Bermyn, vescovo tit. di Stratonica e vicario apostolico della Mongolia occiduo-meridionale.

19 febbraio. — Mons. Carlo Gustavo Walravens, vescovo di Tournai.

20 febbraio. — Mons. Edoardo Likowski, arcivescovo di Gnesna e Posnania.

23 febbraio. — Mons. Leonida Mapelli, vescovo di Borgo S. Donnino.

27 febbraio. — Mons. Cesare Boccanera, arcivescovo tit. di Nicosia.

ANNUARIO PONTIFICIO per l'anno 1915 -

Edizione ufficiale. - Un vol. in 12° di pp. 760, adorno di un artistico ritratto di Sua Santità BENEDETTO XV, gloriosamente regnante. - *Legato in tela inglese rossa e taglio rosso con titolo in oro e stemma.* — **Prezzo:** In Roma L. 5. — In Italia (franco di posta) L. 6. — Per l'Estero (franco di posta) L. 7. — Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1915.

Dobbiamo riconoscere che la sagacia, la esattezza, la diligenza, che si scorgono a prima vista, adoperate nella compilazione e revisione di questo libro hanno superato la più prevenuta aspettazione.

La rassegna della intera gerarchia, che comprende tutto l'Episcopato Cattolico, i Vicariati, le Prefetture Ap., la Curia Romana, i Tribunali Supremi, la Prelatura di Giustizia, le Curie Generalizie degli Ordini Religiosi è riuscita di una precisione non ordinaria e di questi ultimi viene indicata anche l'epoca della rispettiva fondazione.

Alla Cappella Pontificia troviamo aggiunte note illustrative non dissimili da quelle che nell'anno scorso completarono la designazione delle cariche e dignità della Corte, le quali tanto favore incontrarono nei lettori.

Nella Famiglia di SUA SANTITÀ sono elencate tutte le nuove nomine avvenute fino ai primi giorni del mese di decembre. Come ben si conosce, con la morte del Pontefice decadono numerose dignità della Corte e quindi vengono rinnovate dal nuovo Sovrano.

Nelle Segreterie Palatine, oltre i mutamenti avvenuti nella Segreteria di Stato, abbiamo rilevato quelli verificatisi nell' Eccmo Corpo Diplomatico fino alla presentazione delle Lettere Credenziali dei due nuovi Ministri Plenipotenziari della Gran Brettagna e della Colombia.

Nelle Amministrazioni Palatine ci sono sembrate di un particolare interesse le notizie relative alle varie istituzioni, alle quali è confidata la nobile missione d'intendere alla conservazione dei tesori artistici ed allo sviluppo della cultura intellettuale, ed in modo speciale abbiamo notato quanto vien detto della Biblioteca Vaticana e dei Musei Cristiano, Profano e Numismatico ad essa aggregati.

Nella parte relativa al Vicariato di Roma sono state indicate le date di fondazione di tutti gli istituti e collegi di educazione e di alta cultura scientifica, sia affidati al clero secolare, sia ad Ordini religiosi.

Infine si rileva la speciale cura, con la quale è stato riveduto il piccolo dizionario dei nomi latini delle sedi patriarcali, arcivescovili e vescovili di tutto il mondo: esso, redatto in parte circa quarant'anni or sono e completato nell'*Annuario* del 1913, è di somma utilità per la lettura dei documenti Pontificî e per l'uso dei dicasteri e segreterie.

Come dunque facilmente vedesi, l'*Annuario Pontificio*, così organicamente completato col metodo di rigorosa precisione, nella sua edizione ufficiale, costituisce non solo un completo manuale delle competenze e precedenze delle istituzioni ecclesiastiche ed amministrative della Santa Sede Apostolica, ma diventa sempre più una fonte storica di molto valore.

(dall'*Osservatore Romano*).

Prelum novissime reliquit:

MISSAE NOVISSIMAE, a Sacra Rituum Congregatione adprobatae, in-4 (22 × 18), in charta manufacta (Fabriano) et charactere rubro et nigro:

MISSAE de Commune plurium Confessorum Pontificum L. 0,40
— de Commune plurium Confessorum non Pontificum . „ 0,40
— de Commune plurium Virginum . . . . . „ 0,60
— de Commune plurium non Virginum . . . . . „ 0,60

Veneunt Romae apud Administrationem Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis„ (*Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma*).

MONITUM.

MONITUM

Omnes - qui nostrum "Acta Apostolicae Sedis„ Commentarium officiale sunt pacti, quibus mense decembre 1914 nomina excidunt et denuo subnotandi voluntas est - ut quam primum subscribant rogantur, ne iisdem ullam missio pro anno 1915 fasciculorum, volumen septimum complectentium, moram patiatur.

In renovanda vero subnotatione ut alteram ex fasciculorum schedulis externis mittant, vel numeros designent nomini ipsi praepositos socii iterum rogantur.

AVVISO

Sono pregati i nostri abbonati, ai quali scade l'abbonamento col mese di dicembre 1914, e che vogliono rinnovarlo, di farlo al più presto possibile, affinchè non sia loro ritardata la spedizione dei fascicoli del 1915, anno VII, volume VII.

Nel rinnovare il loro abbonamento sono pure pregati di volerci inviare la fascetta con la quale ricevono il fascicolo, ovvero ricopiare i numeri che precedono il nome.

AVIS

Nos abonnés, dont l'abonnement finit en décembre 1914, et qui désireraient le renouveler, sont priés de le faire au plus-tôt, afin qu'il n'y ait pas de retard dans l'envoi des fascicules de 1915, VII^e^ année, volume VII^e^.

On les prie à la fois de vouloir bien, en renouvelant leur abonnement, adresser la bande sous laquelle ils reçoivent les fascicules, ou recopier les numéros qui précèdent leur nom.

I. SCHUSTER, O. S. B.

LE SACRE STAZIONI QUARESIMALI

SECONDO L'ORDINE

DEL

MESSALE ROMANO

NOTE STORICHE

PRECI STAZIONALI E DEVOTE ASPIRAZIONI

RACCOMANDATE DAL SOMMO PONTEFICE

BENEDETTO XV

Un elegante opuscolo in-16 di pag. 136. Prezzo L. 0,20

Veneunt Romae apud Administrationem Commentarii Officialis "Acta Apostolicae Sedis„ *(Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma).*